

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELL'INSUBRIA E GLI ENTI ASST DELLA VALLE OLONA (P.IVA/C.F. 03510190121) DI BUSTO ARSIZIO E CASA DI CURA FONDAZIONE GAETANO E PIERA BORGHI S.R.L. (P.IVA/C.F. 02779700125) DI BREBBIA PER IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SOCCORSO E ASSISTENZA AI PAZIENTI IN CONDIZIONI CLINICHE DI URGENZA

=.=.=.=.=

PREMESSO che:

- l'art. 15 comma 6 della l.r. 33/2009 prevede l'accreditamento quale condizione necessaria ma non sufficiente per l'assunzione a carico del fondo sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate. L'assunzione degli oneri di cui al primo periodo è subordinata, sulla base del fabbisogno sanitario e sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla definizione degli accordi contrattuali con le ATS per la remunerazione delle prestazioni rese e alla valutazione delle performance. La conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate;

- il soggetto erogatore Ente "Asst Della Valle Olona" (di seguito Ente), iscritto nel registro regionale delle Strutture accreditate, eroga le prestazioni secondo l'assetto organizzativo e funzionale presente nell'applicativo SIGAUS;

- a seguito della deliberazione del Direttore Generale di ATS dell'Insubria n. 338 del 23.05.2025, il 30.05.2025, è stato sottoscritto con gli enti erogatori sanitari

accreditati individuati in detta deliberazione il contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici, per l'erogazione di prestazioni di ricovero per acuti e specialistica ambulatoriale, per le annualità 2025 e 2026;

- l'art. 13 del predetto contratto prevede, in caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto, che lo stesso debba intendersi automaticamente modificato ed integrato;

- con DGR n. XII/1125 del 16.10.2023 ad oggetto "Integrazione Piano strategico -operativo regionale di preparazione e risposta a pandemia influenzale anni 2023-2024" Regione Lombardia ha tra l'altro stabilito:

- I "Livelli di Attivazione" al fine di determinare corrispondenti azioni di risposta di tutte le ATS/ASST/IRCCS coinvolti allo scopo di contenerne la diffusione delle sindromi respiratorie;
- le azioni di risposta in previsione di eventuali emergenti necessità al fine di determinare un celere ampliamento di posti letto per Sub-Acuti e Post-Acuti specificatamente dedicati alla sola gestione dell'epidemia al fine di minimizzare il rischio di trasmissione e limitare la morbosità e la mortalità dovute alla pandemia, riducendo l'impatto sui servizi sanitari e sociali assicurando il mantenimento dei servizi essenziali;
- di dotare le ATS di risorse dedicate e vincolate all'attuazione delle finalità in trattazione, che dovranno essere oggetto di apposita rendicontazione;

- con nota di Regione Lombardia prot. n. G1.2023.0049274 del 06.12.2023, in atti ATS Insubria prot. n. 0138309 del 06.12.2023, recante "Aggiornamento indicazioni operative situazione epidemiologica" sono stati integralmente

richiamati i contenuti della predetta D.G.R. n. XI/2561 del 02.12.2019, definite le modalità di incremento temporaneo della dotazione di posti e relativa rendicontazione per le Strutture sanitarie accreditate dotate di PS/DEA del territorio regionale;

- con nota di Regione Lombardia prot. n. G1.2023.0051354 del 22.12.2023, in atti ATS Insubria prot. n. 0149415 del 22.12.2023, recante "Nuovo aggiornamento indicazioni operative situazione epidemiologica", relativamente alla gestione posti letto, sono state precisate le seguenti modalità organizzative di cui alla D.G.R. XI/2561 del 02.12.2019:

- *"Modalità A: esclusivamente per le strutture pubbliche, aumento temporaneo del contingente di posti letto interno alla struttura di area medica o di area chirurgica, estesa ai posti letto di degenza per subacuti per ricovero di pazienti internistici provenienti da PS definendo forme di incentivazione nell'ambito di progetti di area a pagamento, così come concordato con la competente UO Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario della Direzione Generale Welfare";*

- *"Modalità B: rimanda a quanto contenuto nella DGR n. XI/2561 del 02.12.2019 che rimane invariata e che stabilisce che per l'attivazione temporanea di posti letto di degenza subacuta presso strutture sanitarie o di unità di offerta sociosanitarie (RSA e cure intermedie) accreditate, di applicare la tariffa giornaliera omnicomprensiva di 170 euro.";*

- con D.G.R. n. XII/3720 del 30.12.2024 recante "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025.", così come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. XII/4938 del 04.08.2025 recante "Ulteriori

determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025 (Regole SSR 2025)", ed in particolare l'allegato 2 rubricato "Prevenzione - Piano Pandemico - PANFLU PI15 - PSSR 3.2" che, in merito al supporto per l'aumento di posti letto acuti/subacuti per l'epidemia influenzale 2025/2026 (iperafflusso PS), ha stabilito che le ATS devono identificare e comunicare alla UO Prevenzione di Regione Lombardia, entro il 30.09.2025, le Strutture pubbliche e private dedicate all'attività in trattazione e quantificare in via presuntiva i costi correlati;

- con nota prot. n. PROGIRI. 101850 del 30.09.2025, successivamente integrata dalla nota del 20.10.2025 rubricata in atti con prot. n. 114085 ATS Insubria, a seguito di ricognizione con le Strutture del territorio, ha comunicato alla Direzione Generale Welfare la ricognizione complessiva del contingente temporaneo dei posti tecnici sub acuti attivabile, in modalità A e B, dalle Strutture di ricovero e cura pubbliche private del territorio Insubre, come misura di preparazione e riposta all'epidemia influenzale 2025/2026;

- con decreto del Direttore Generale Welfare di Regione Lombardia n. 18221 del 11.12.2025 recante "Validazione dei piani d'azione per l'aumento di posti letto per acuti/subacuti per l'epidemia influenzale 2025/2026 (iperafflusso pronto soccorso) - stagione influenzale 2025/2026.", in cui all'allegato B sono state previste le risorse per ciascuna ATS utili a finanziare le attività di prevenzione e risposta alla stagione influenzale 2025/2026;

- con deliberazione n. 763 del 16.12.2025 ATS Insubria, al termine dell'iter istruttorio, ha disposto le capacità ricettive per le finalità di cui alla predetta D.G.R. n. XII/3720 del 30.12.2024 e assegnato le relative risorse agli Enti che si sono resi disponibili;

- con nota prot. n. PROGIRI 0138167 del 17.12.2025 è stata trasmessa agli Enti interessati la predetta deliberazione n. 763 del 16.12.2025 e sono state fornite le indicazioni in ordine all'attivazione delle misure ed alla rendicontazione delle prestazioni erogate;

- con nota prot n. PROGIRI 0138167 del 17.12.2025 gli Enti coinvolti sono stati invitati ad avviare le misure previste dalla Deliberazione ATS Insubria n. 763 del 16.12.2025 con richiesta di comunicazione ad ATS Insubria della data di attivazione e di inoltro delle convenzioni sottoscritte con gli Enti erogatori privati individuati nel medesimo provvedimento, ove previste;

- con nota in atti ATS Insubria prot. n. 8735 del 27.01.2026, è pervenuta la convenzione stipulata tra la "ASST Della Valle Olona" e la "Casa di Cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi s.r.l." di Brebbia (VA) per la messa a disposizione di n. 2 posti letto tecnici subacuti,

Tutto ciò premesso

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute ATS dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Varese in via Ottorino Rossi n. 9, C.F. / P.IVA 03510140126, nella persona del Direttore Generale, Dott. Salvatore Gioia, nato a "omissis" il "omissis", domiciliato per la carica presso la sede dell'ATS

e

il soggetto erogatore Ente "Asst della Valle Olona" con sede legale nel Comune di Busto Arsizio (VA), in Via Arnaldo Da Brescia, n., C.F. / P.IVA 03510190121 per la medesima Struttura, sita nel Comune di Busto Arsizio, nella persona della Dott.ssa Daniela Bianchi, nata a "omissis" il "omissis", C.F. "omissis" in qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito di potere

di rappresentanza legale.

e il soggetto erogatore

Ente "Casa di Cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi s.r.l." con sede legale nel Comune di Brebbia (VA), in Via Francesco Petrarca n. 33, C.F. / P.IVA 02779700125, nella persona del Dott. Federico Guidoni, nato a "omissis" il "omissis" C.F. "omissis", in qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale;

si conviene e si stipula

ad integrazione del contratto annualità 2025-2026, sottoscritto in data 30.05.2025, le cui disposizioni rimangono in vigore per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto integrativo, quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Le presenti disposizioni si riferiscono all'ampliamento temporaneo di posti letto/tecnici durante i periodi di iperafflusso a potenziamento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza.

Art. 2 - condizioni ed obblighi di attivazione del servizio e destinazione d'uso

L'Asst Della Valle Olona mette a disposizione per l'attività oggetto del presente accordo n. 6 posti letto tecnici subacuti e contestuale richiesta di attivazione di eventuali ulteriori posti in "mobilità B";

L'Ente ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'ATS dell'avvio e della conclusione delle attività, garantendo la continuità dell'erogazione delle prestazioni, anche in termini di appropriatezza nel rispetto delle disposizioni regionali e nazionali vigenti.

Art. 3 - Risorse economiche

All'Ente, viene assegnata una quota di risorse fino ad un massimo di €

237.600,00= per il periodo indicato al successivo art. 6 "Durata", comprensiva della quota di € 30.600,00= che sarà corrisposta direttamente da ATS all'Ente "Casa di Cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi s.r.l.", per l'occupazione di n. 2 posti letto tecnici subacuti.

Tali risorse saranno corrisposte sulla base delle rendicontazioni, secondo le modalità previste al successivo art. 5 "Rendicontazione delle attività".

Art. 4 - Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

Gli Enti si impegnano a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente Accordo contrattuale nel rispetto dei criteri di appropriatezza e di qualità già adottati per l'abituale attività ordinaria. Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo dell'ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente Accordo contrattuale. Le Parti concordano, inoltre, che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno, riducendolo, sul valore delle prestazioni sanitarie erogate in base al presente Accordo contrattuale.

Art. 5 - Rendicontazione delle attività

Gli Enti accettano espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, sanzionatorio, stabilito da Regione Lombardia.

Per la rendicontazione delle prestazioni erogate, gli Enti dovranno attenersi alle istruzioni già previste dalla D.G.R. n. 2561/2019 e in particolare a quanto stabilito dalla circolare regionale n. 3 del 04.03.2019, che ha introdotto la codifica "P" nel campo regime di ricovero per identificare i ricoveri erogati su posti aggiuntivi.

Al fine di monitorare l'impiego dei budget assegnati, gli Enti dovranno altresì attenersi alle indicazioni già fornite o che verranno fornite dalle Strutture competenti.

Gli Enti si impegnano in fase attuativa a fornire ad ATS dell'Insubria un costante aggiornamento sull'utilizzo dei posti. L'inosservanza degli obblighi di cui sopra costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni.

La remunerazione verrà corrisposta a seguito di validazione regionale delle prestazioni riconoscibili.

Art. 6 - Validità

Le disposizioni del presente accordo hanno validità per l'ampliamento dei posti tecnici per ricoveri attivati entro il 31.03.2026 e per un periodo di massimo 90 giorni dall'inizio della progettualità.

Art. 7 - Clausola risolutiva espressa

Le parti danno espressamente atto che il presente accordo negoziale si intende automaticamente modificato, integrato, per l'effetto di qualsivoglia emanazione di norme legislative o regolamentari, sia nazionali che regionali, nonché a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stesso. Costituisce causa risolutiva dell'accordo negoziale il venir meno di tutti i requisiti previsti dagli artt. 94-95-96 del D.lgs. 36/2023.

ATS dell'Insubria si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente tale accordo negoziale in caso di inattività dell'Ente ovvero in caso di gravi inadempienze e violazioni degli obblighi contrattuali.

Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle

sanzioni.

Art. 8 - Imposta di bollo

L'imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti, se dovuta, viene assolta virtualmente ed è a carico dell'Ente erogatore;

=.=.=.=

Ferme le premesse e gli articoli del contratto integrativo ordinario sottoscritto in data 30.05.2025 da intendersi, in punto di fatto e di diritto, qui integralmente richiamato.

Previa lettura il presente Accordo, approvato dalle parti contraenti, viene sottoscritto con firma digitale.

=.=.=.=

Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Il Direttore Generale

Dott. Salvatore Gioia

=.=.=.=

Per l'Ente Asst Della Valle Olona

Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Daniela Bianchi.

=.=.=.=

Per l'Ente Casa di Cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi s.r.l.

Il Legale Rappresentante

Dott. Federico Guidoni.

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972, di euro 48, pari a n. 3 marche da bollo da 16 € cad., assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 1700/2016 del 11/01/2016.